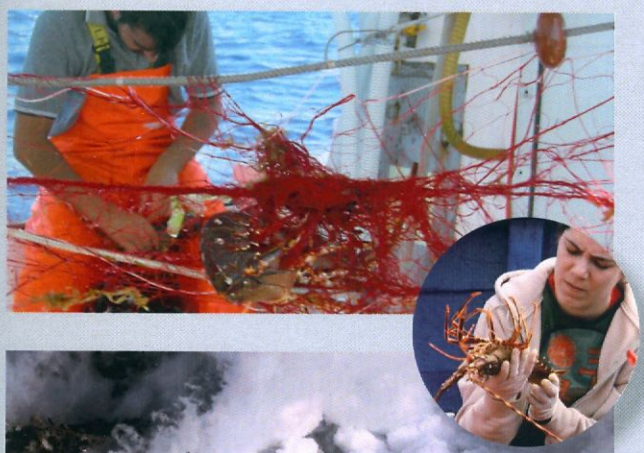
Ga GAZZETTA ambiente

RIVISTA SULL'AMBIENTE E IL TERRITORIO Anno XVII n. 2/2011



Meglio tardi che mai: la tutela integrale della campagna romana
Giuseppe Fiengo



La tutela dell'ecosistema marino-costiero
Angelo Tursi, Cesare Corselli, Alessandro Bosman, Francesco Latino Chiocci, Antonio Mazzola, Salvatrice Vizzini, Corrado Piccinetti, Angelo Cau, Paolo Guidetti, Riccardo Cattaneo Vietti, Ireneo Ferrari



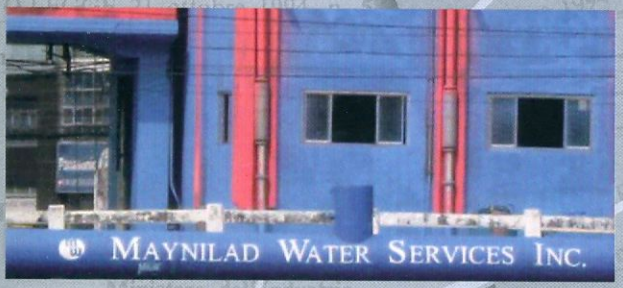
L'*ecolabel* Bandiera Blu: una risorsa per la difesa della salute del mare
Claudio P. Mazza, Francesco Rosi



Esperienze a confronto di privatizzazione dell'acqua nel mondo
Sara Peluso



Gli incentivi per le energie rinnovabili
Luisa Capicotto



Script

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art.1, comma 1 - DCB - Bologna

€ 22,00

Una Strategia nazionale marina

di Cesare Corselli
ULR CoNISMa, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Le recenti e meno recenti disposizioni e indicazioni europee e internazionali, la costruzione della Strategia marina europea, compresa la Pianificazione spaziale marittima, l'applicazione dei diversi protocolli che interessano la zona costiera e gli ambienti di mare aperto, hanno portato in questi mesi alla revisione del TUA (Testo Unico ambiente) e alla promulgazione del Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 (attuazione della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino). Con quest'ultimo decreto legislativo, al contrario di quanto è avvenuto, già da tempo, in altre Nazioni europee e anche in qualche Regione italiana, si è dato il via ad un processo di coordinamento fra i diversi dicasteri che hanno competenza sul territorio marino. Ciò dovrebbe portare, anche, ad un coinvolgimento della conferenza Stato-Regioni che non ha dato, fino ad oggi, particolare attenzione a queste problematiche.
Contemporaneamente però si sono attivati quei meccanismi di passaggio che il federalismo prevede, con un'accelerazione su taluni aspetti che, forse, avrebbero richiesto una migliore e più attenta condivisione delle conoscenze, queste ultime caratterizzate, spesso, da gravi e profonde lacune. Tutto ciò suggerirebbe, nel definire e attuare una Strategia nazionale, un'azione cauta con scelte equilibrate ed accurate, sempre supportate da una conoscenza approfondita e condivisa.
Ma ad oggi manca un'adeguata conoscenza dei problemi; la ricerca in mare è rimasta in Italia troppo a lungo sotto-finanziata. Ne sia esempio la mancanza di una copertura completa, con carte batimetriche di dettaglio, non solo della zona "*off-shore*" dei mari nazionali, ma anche della piattaforma continentale. L'equivalente terrestre di tali carte sono le carte topografiche, che, già alla fine del '800, avevano rappresentato con precisione, a scala adeguata e di dettaglio, tutto il territorio nazionale, costituendo la base per approfondire la conoscenza, prima, e la pianificazione, poi, del territorio. Va, infatti, ricordato che carte batimetriche di dettaglio sono lo strumento per poter proseguire uno studio accurato della realtà morfologica, biologica, geologica sottomarina e in questo modo costruire una moderna banca dati, fondata su Sistemi Informativi Territoriali, indispensabili, oggi, per la gestione e la pianificazione. Questa realtà è stata messa in luce più volte sia dagli organismi istituzionali preposti (Istituto Idrografico della Marina) sia da tutta la comunità scientifica nazionale. In taluni casi la programmazione di attività conoscitive fondamentali (fogli a mare della nuova Carta Geologica d'Italia; scala 1:50.000) si è manifestata e rimane, sempre per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria, estremamente lenta e frammentata. Alla fine le conoscenze dei mari italiani, come è stato più volte messo in evidenza, assomigliano ad un *puzzle* in cui, oltre a mancare la collocazione della stragrande maggioranza delle tessere, di alcune di esse non si conosce nemmeno la forma che dovrebbero avere. Questo avviene in un momento in cui i *media* nazionali ed internazionali risultano pieni della frase "*green economy*" e non vi è argomento sociale o politico che non veda l'utilizzo di tale magica formula.
La frase "*green economy*" è di per sé un non senso.
Economia significa (dal greco οίκος (oikos), "casa" e νόμος (nomos), "norma" o "legge") norme e leggi per il buon governo della casa e cioè l'utilizzo di risorse "finite" per soddisfare al meglio bisogni individuali e collettivi. La conoscenza di queste risorse "non infinite", dell'intera casa e del suo funzionamento, è necessaria per attuare l'economia; questa conoscenza è l'ecologia (dal greco οίκος (oikos) "casa" e λόγος, (logos) "studio"), disciplina che studia l'ecosfera, ossia la porzione

del pianeta in cui è presente la vita in aggregati sistemici detti "ecosistemi".
Il paradigma corretto è dunque non "*green economy*" ma ecologia: conoscenza della casa. Negli esempi possibili di una tale necessità (cambio del paradigma) la ratifica e applicazione del Protocollo ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) di Madrid, ormai diventato operativo dopo la ratifica di alcuni Stati mediterranei e della Unione europea, risulta particolarmente significativo. Secondo il Protocollo, la zona costiera è "*l'area geomorfologica, situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi, ecologici e di risorse, complessi, costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socio-economiche*".
I confini di quest'area, secondo il Protocollo, sarebbero, verso mare, il limite esterno del mare territoriale delle parti, verso terra, il limite delle unità costiere competenti così come definite dalle parti (confine questo essenzialmente di tipo amministrativo). Se questa è la definizione suggerita nel Protocollo, è comunque lasciata libertà agli Stati costieri di indicare, con un adeguato supporto, limiti differenti.
Nella variegata geografia italiana un'applicazione rigida di una tale indicazione si scontrerebbe con gli aspetti geomorfologici della penisola e potrebbe ulteriormente aggravare la mancanza di coordinamento che oggi caratterizza non solo la gestione integrata della zona costiera ma anche tutte le attività che riguardano il mare.
Dunque è auspicabile un'analisi dettagliata della realtà nazionale sotto molteplici aspetti e una definizione che comprenda, nella sua flessibilità, una serie di soluzioni adatte a tale realtà. In linea generale è ipotizzabile una soluzione costruita sull'idea di una zona costiera al centro di una serie di fasce territoriali fra loro attigue e con legami che divengono via via meno vincolanti ma mano che ci si allontana dai confini della zona costiera. Queste fasce "contigue", legate alle diverse realtà naturali, socio-economiche e amministrative, avrebbero la funzione di agire come zone cuscinetto intorno alla zona costiera, cerniera fragile e delicata fra le terre emerse e le acque marine. L'essere tentati di adottare *tout court* ciò che il Protocollo propone potrebbe, in prima istanza, rendere più semplice il problema della gestione, ma a distanza di tempo rivelarsi deleterio. Le parole chiave nella gestione sono oggi, in Italia come altrove: conoscenza, condivisione e coordinamento. La realtà nazionale vede una buona conoscenza dell'area costiera, ma estremamente frammentata, con spesso situazioni tali per cui non solo manca uno scambio di conoscenza *top down* o viceversa, ma anche una conoscenza condivisa orizzontalmente fra le istituzioni che occupano i diversi gradini della piramide della pubblica amministrazione.
Prendere, poi, ad esempio le soluzioni adottate in Europa da altri Stati contrasta con il fatto che la geomorfologia delle coste italiane vede un equivalente, in area mediterranea, nella morfologia delle coste greche, non certo di quelle spagnole o francesi, e la Grecia sta affrontando gli stessi problemi dell'Italia. Va precisato, poi, che non esiste a livello europeo un documento di indirizzo che identifichi, analogamente a quanto adottato negli Stati Uniti, limiti spaziali predefiniti della zona costiera. Per quanto riguarda la delimitazione della zona costiera, uno strumento misto, fisico-amministrativo potrebbe rappresentare la soluzione iniziale. Secondo tale strumento la zona costiera sensu stricto potrebbe essere identificata con quella fascia del territorio compresa tra la profondità di chiusura delle onde di tempesta (la *closure depth* degli autori anglosassoni: "*the depth beyond which no significant longshore or cross-shore transports take place due to littoral transport processes. The closure depth can thus be defined as the depth at the seaward boundary of the littoral zone*") e il limite delle unità amministrative costiere competenti definite dalle parti (Comuni costieri). Questa zona vedrebbe verso mare una zona "contigua" estendersi fino ad un miglio nautico dalla linea di base (acque costiere secondo la Direttiva UE 2000/60); per quanto riguarda il confine verso l'interno del territorio sarebbe presente un'altra zona "contigua" di ampiezza variabile (15-20 chilometri)

che comprenda quei territori che sono strettamente collegati per vincoli naturali e socio-economici alla presenza ed influenza dell'ambiente marino. Queste due fasce contigue alla zona costiera rappresentano aree dove i processi naturali e le attività antropiche influenzano ed allo stesso tempo risentono del ruolo di cerniera che la costa rappresenta.

A questa definizione di zone costiera e di prime zone di contiguità fanno eccezione:

- le città metropolitane costiere (Genova, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Venezia) dove la delimitazione verso terra della zona costiera sarebbe stabilita per ciascuna città metropolitana sulla base delle singole realtà;
- le isole, il cui intero territorio, con la sola eccezione delle 2 isole maggiori (Sardegna e Sicilia), è da considerarsi zona costiera;
- alcuni territori regionali dove il limite interno della zona contigua è prossimo o coincide con lo spartiacque della catena montuosa costiera (alcune aree della Calabria, Liguria, Marche) e quindi il limite terrestre della zona costiera coincide con lo spartiacque;
- alcune aree sommerse della piattaforma continentale che per le loro caratteristiche batimetriche vedono la zona contigua marina estendersi oltre il limite proposto dalla Direttiva 2000/60 CE.

Risulta evidente che simili scelte debbano, per obbligo, essere condivise ai diversi livelli politico-amministrativi e, cosa non meno importante, debbano coinvolgere le popolazioni interessate, sia come singoli cittadini sia come portatrici di interessi economici locali. Questo è, forse, il vero problema, legato ancora una volta alla mancanza di conoscenza, una conoscenza divulgata e assimilata a tutti i livelli: dalla singola persona alle associazioni di categoria. Ciò comporta in prima istanza una formazione adeguata degli individui, tale da far loro conoscere, comprendere e assimilare la consapevolezza che le realtà umane non possono non far parte di una realtà naturale con limiti finiti, spesso fragile ma anche "indifferente" ad esigenze dei singoli individui come delle singole specie. Solo in questo modo, tutto ciò che è contenuto nel Protocollo ICZM, potrà essere attuato e soprattutto condiviso in quelle sue parti che in apparenza potrebbero risultare "economicamente dannose" ad alcune attività umane. Qui però è necessario ricordare che la zona costiera rappresenta una delle aree del pianeta ad elevato dinamismo e in equilibrio solo relativamente stabile. Se ci si rivolge ad un passato non troppo lontano (18.000 anni fa, culmine dell'ultima glaciazione) l'immagine che si ha della distribuzione delle zone costiere, a livello mondiale, risulta completamente differente dall'attuale. La regressione marina, che ha accompagnato l'avanzata dei ghiacci continentali, disegna una zona costiera ubicata a cavallo dell'attuale profondità di 120 metri. Da questa osservazione alcune semplici riflessioni :

- ¬ la zona costiera è un'area che si sposta morfologicamente, specialmente in funzione del sistema climatico;
- ¬ i tempi e i modi, al culmine di una fase climatica, con i quali il sistema raggiunge l'equilibrio, possono essere diversi rispetto a quelli del clima;
- ¬ il passaggio, in genere veloce dal punto di vista del tempo geologico, fra un clima ed un altro, attraverso una serie di piccole oscillazioni, è tuttavia un passaggio, se rapportato ai tempi umani, relativamente lento e tale lentezza può essere stata interpretata come il raggiungimento di un equilibrio da parte del sistema.

Nel tempo attuale, dove si parla di una rinnovata oscillazione climatica, il sistema costiero ne subirebbe, tra i primi, gli effetti e si allontanerebbe dall'ipotizzato equilibrio raggiunto. Tutto ciò si traduce nella consapevolezza che nell'arco di qualche generazione la situazione geomorfologica ed ecologica della zona costiera potrebbe modificarsi in modo significativo rispetto alle aspettative umane e il costo economico e sociale per opporsi al fenomeno naturale potrebbe essere insostenibile.

Una ulteriore riflessione nasce dalla lettura del protocollo stesso e riguarda la mancanza di una analisi dettagliata di quelle aree costiere dove, a seguito dei fenomeni di forte urbanizzazione o di conurbanizzazione, si sono venute costituendo aree urbanizzate che, per chilometri se non decine di chilometri, costituiscono per intero la "spiaggia" e hanno necessità di particolari disposizioni legislative perché possano rientrare nei parametri dell'ecosostenibilità del Protocollo.
Queste aree, consistenti anche sul territorio nazionale, rappresentano, spesso, con i loro nuclei storici, insediamenti umani che risalgono molto nel tempo, da secoli a millenni, rappresentando da un lato la storicità dell'impatto umano sulla zona costiera, dall'altro un valore estetico e culturale che ricade nelle tematiche trattate nell'articolo 11 (preservazione del paesaggio costiero) e in parte nell'articolo 13 (patrimonio culturale) del Protocollo stesso. La costa italiana, come anche parte della costa mediterranea, è da millenni soggetta ad una sempre crescente antropizzazione. I tempi e i modi con cui questa antropizzazione si è manifestata sono noti a tutti e dunque poter pensare di applicare alla lettera quelle che sono le raccomandazioni del protocollo è di per sé stesso impossibile. La realtà nazionale risulta estremamente diversificata: da aree a forte urbanizzazione ad aree ancora integre dal punto di vista naturale. Vi sono aree in cui, se si vuole estendere il concetto della gestione eco-sostenibile della zona costiera, non si può prescindere dal considerare, nell'ambito dell'ecosistema costiero, la presenza della popolazione umana, che, come avviene spesso nell'interazione biocenosi-biotopo, ha modificato in modo sostanziale quello che era l'ecosistema naturale. Questo processo durato per centinaia d'anni si è svolto con tempi e modi che hanno permesso l'integrazione, nell'ecosistema naturale, delle attività e dei prodotti della civiltà umana. Solo con l'avvento dell'industrializzazione, a partire dal 19° secolo, vi è stato un graduale e, ultimamente, accelerato distacco tra quelli che sono i tempi e i modi dell'evoluzione degli ecosistemi naturali e l'attività antropica. Da qui il grande problema, per una gestione integrata della zona costiera, di introdurre questo aspetto dell'evoluzione ecosistemica dell'ambiente costiero nell'ambito di quelle che sono le indicazioni contenute nel Protocollo. La proposta, contenuta nella bozza del Decreto Legge conosciuto come "*Di sviluppo*", relativa a "un diritto di superficie" della durata di 90 anni per gli arenili e per le spiagge e scogliere già occupate da edificazioni, senza entrare nel merito dell'argomento, non sembra tener conto dell'evoluzione naturale dell'ambiente costiero. Gli studi e gli scenari disegnati dall'IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change* delle Nazioni Unite) prevedono per il 2099 una crescita del livello marino da un minimo di 18 ad un massimo di 59 centimetri. Tenendo conto della misura minima (18 cm) è facilmente ipotizzabile, per il 2099, un riassetto della linea di costa con erosione della spiaggia attuale e coinvolgimento dell'arenile. A volte il legislatore dovrebbe tenere anche conto del fatto che taluni processi naturali possono arrivare a manifestarsi con velocità tali da influenzare il regolare ritmo della civiltà umana e possiedono un loro "diritto di superficie". Nella versione definitiva del decreto il "diritto di superficie" è stato ridotto a 20 anni, ma i motivi che hanno portato a questa scelta sono stati ben diversi da quelli collegati agli scenari IPCC.
Il Protocollo, indica comunque quali sono gli strumenti per operare in modo corretto. Tali strumenti sono indicati nell'articolo 14 (partecipazione) e nell'articolo 15 (sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca) dove è tra l'altro scritto: "*le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare ... a tal fine devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati*". Il Protocollo distingue, giustamente, fra ricerca (art. 15) e meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione (art. 16). Vale la pena di sottolineare che mentre la ricerca si muove su di un determinato oggetto a 360 gradi, senza vincoli e spesso senza riuscire a dare risposte in tempi brevi, l'attività di monitoraggio e di osservazione trae spunto dai risultati della ricerca per raccogliere dati numerici sui fenomeni messi in luce.

Sono perciò due cose molto differenti fra loro che richiedono approcci metodologici e personale con qualifiche differenti. Nulla, ovviamente vieta che questi 2 mondi dialoghino fra loro, anzi la cosa è indispensabile perché vi sia una crescita comune. In Italia ciò non è accaduto spesso e anche oggi si stenta a cogliere il significato delle problematiche così ben messe in luce nel Protocollo ICZM. Il secondo Protocollo entrato in vigore nel mese di marzo è relativo alla "*Protection of the Mediterranean Sea against pollution resulting from exploration and exploitation of the continental shelf and the seabed and its subsoil*". La legislazione internazionale sulle aree marine (UNCLOS) si è in questi anni molto evoluta e ha dato luogo ad un proliferare di dichiarazioni da parte delle nazioni costiere di tutto il mondo per tutelare i propri interessi nelle aree marine e oceaniche, fondo e sottofondo compresi. Per quanto riguarda il Mare Mediterraneo, la **tabella** seguente, desunta da documenti ONU, fornisce lo stato dell'arte così come era al 31 luglio 2010. Una lettura a dir poco entusiasmante, che mette in evidenza la totale mancanza di una politica dei popoli mediterranei per il Mediterraneo.

Tab. 1
Table of claims to maritime jurisdiction (as at 31 july 2010). *Fonte: ONU-Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.*

STATE	UNCLOS Ratification, Accession Date	Does the legislation provide for straight baselines? [1]	Does the State claim aechipelagic status? [2]	MARITIME ZONES					
				Territorial Sea	Contiguos Zone	Exclusive Economic Zone	Fisheries Zone	Continental Shelf, including submission to the CLCS	
				Breadth of zone in nautical miles [3]				Outer limit	Sub.
Albania	23-06-2003	•		12					
Algeria	11-06-1996	•		12	24		32 or 52	DLM	
Bosnia and Herzegovina	12-01-1994								
Croatia	5-04-1995	•		12		√ [*4]	COORD	DLM	
Cyprus	12-12-1988	•		12	24	200 [*5]		EXPL [*6]	
Egypt	26-08-1993	•		12	24	√ [7]			
France [8]	11-04-1996	•		12	24	200 [*9] DLM		CM/200	[*10,11,12, 13,14]
Greece	21-07-1995			6 [15]				200m/EXPL	
Israel				12				EXPL	
Italy	13-01-1995	•		12		√ [16]		200m/EXPL [17]	
Lebanon	5-01-1995			12		*COORD			
Lybian Arab Jamahiriya [18]		•		12		DLM	COORD [19]		
Malta [18]	20-05-1993	•		12	24		25	200m/EXPL	
Monaco	20-03-1996			12					
Montenegro	23-10-2006								
Morocco	31-05-2007	•		12	24	200		200m/EXPL	
Slovenia	16-06-1995	•		12/DLM		√ [20]		DLM	
Spain	15-01-1997	•		12	24	200 [21]	COORD [22]	CM/200 [23]	[*24,25]
Syrian Arab Republic		•		12	24	200		CM	
Tunisia [18]	24-04-1985	•		12	24	DLM	√ [26]		
Turkey				6/12 [27]		200 [28]			

* Asterisks mark information which has been deposited with the Secretary-General in compliance with articles 16(2), 47(9), 75(2), 76(9), and/or 84(2), of the 1982 Convention.

6 – 6 nautical miles (1 nautical mile = 1852 meters)

12 – 12 nautical miles

24 – 24 nautical miles

200 – 200 nautical miles

CM: Continental Margin. Outer edge of the continental margin, or to 200 nautical miles where the outer edge does not extend up to that distance.

COORD: Defined by coordinates

DML: Delimitation. The symbol DLM is used when national legislation establishes the limits of a given zone by reference to the delimitation of maritime boundaries with adjacent or opposite States (or to a median (equidistant) line in the absence of a maritime boundary delimitation agreement).

EXPL: Exploitation

[1] Including closing lines across the mouths of rivers and across the mouths of bays.

[2] The geographical coordinates of points for drawing the straight baselines may not have been necessarily established by the State concerned.

[3] The number reflects a claim regarding the breadth of the zone (in nautical miles), measured from the baselines, as contained in national legislation – regardless of whether this legislation contains an additional specific reference to the need for delimitation of maritime boundaries with adjacent or opposite States. However, where the national legislation establishes the limits of a given zone only by reference to the delimitation of maritime boundaries with adjacent or opposite States, or to a median (equidistant) line in the absence of a maritime boundary delimitation agreement, the symbol DLM is used.

[4] The Decision on the Extension of the Jurisdiction of the Republic of Croatia in the Adriatic Sea of 3 October 2003 proclaimed only certain elements of the EEZ. The implementation of the legal regime of the "ecological and fisheries protection zone" of Croatia commenced twelve months after its establishment.

[5] Deposit made in respect of the median line as referred to in the *Delimitation Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt*.

[6] Depth of exploitability.

[7] In March 2003, Cyprus and Egypt signed an agreement on the delimitation of their respective exclusive economic zones.

[8] See also the Continental *Shelf Arbitration (France/United Kingdom) (1977)*

[9] Applies to the North Sea, the English Channel and the Atlantic Ocean from the Franco-Belgian border to the Franco-Spanish border, Saint Pierre and Miquelon, French Guiana, Réunion, New Caledonia, French Polynesia, French Southern and Antarctic Lands, Wallis and Futuna, Tromelin, Glorioso, Juan de Nova, Europa and Bassas da India Islands, Clipperton Island, Mayotte, Guadeloupe and Martinique. Deposit made in

respect of Tromelin Island and Reunion Island.

[10] Joint submission by France, Ireland, Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - in the area of the Celtic Sea and the Bay of Biscay.

[11] In respect of the areas of French Guiana and New Caledonia.

[12] In respect of the areas of the French Antilles and the Kerguelen Islands.

[13] Joint submission by France and South Africa - in the area of the Crozet Archipelago and the Prince Edward Islands.

[14] In respect of La Réunion Island and Saint-Paul and Amsterdam Islands.

[15] Ten-mile limit applies for the purpose of regulating civil aviation.

[16] See Law 61 of 8 February 2006 on the establishment of an ecological protection zone beyond the outer limit of the territorial sea. The outer limits are determined on the basis of an agreement with States concerned. Pending such agreements, the outer limit is determined by reference to a median line.

[17] Deposit made in respect of the delimitation between Italy and Tunisia.

[18] See also the judgment of the *Case concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (ICJ, 1982). Also, see Case concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (ICJ, 1985).*

[19] Fisheries Protection Zone in the Mediterranean Sea, 21 June 2005.

[20] See "Ecological Protection Zone and Continental Shelf of the Republic of Slovenia Act" adopted on 4 October 2005. The delimitation of the ecological protection zone shall be effected by agreement with the neighbouring States. The Act provides for its provisional outer limits.

[21] In the Atlantic Ocean.

[22] In the Mediterranean Sea.

[23] With the exception of the Mediterranean Sea.

[24] Joint submission by France, Ireland, Spain and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - in the area of the Celtic Sea and the Bay of Biscay.

[25] In respect of the area of Galicia.

[26] Up to 50-m isobath - Off the Gulf of Gabès.

[27] Six nautical miles in the Aegean Sea, 12 nautical miles in the Black Sea.

[28] In the Black Sea.

Pochi mesi prima della ratifica del protocollo contro l'inquinamento risultante dall'esplorazione e sfruttamento della "*continental shelf*" l'Italia, sull'onda emotiva prodotta dal disastro della *Deep Horizon* nel Golfo del Messico, ha apportato, con decreto del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 2010, alcune modifiche e aggiunte al Testo Unico sull'ambiente. In particolare nella Parte Seconda (Procedure per la Valutazione ambientale strategica (Vas), per la Valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (Ippc), al Titolo 1 ("Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la Valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione integrata ambientale"), l'articolo 6 al comma 17 recita: "*Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti, autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data*".

L'Italia, dalla tabella UNCLOS sopra riportata ha, ad oggi, dichiarato:

- acque territoriali, fino a 12 miglia dalla linea di base;
- una applicazione parziale della Zona economica esclusiva (EEZ) che come riporta la nota 54, a margine della tabella, fa riferimento a: "*Law 61 of 8 February 2006 on the establishment of an ecological protection zone beyond the outer limit of the territorial sea. The outer limits are determined on the basis of an agreement with States concerned. Pending such agreements, the outer limit is determined by reference to a median line*";
- una "*continental shelf*", limitata alla profondità di 200 metri e finalizzata allo sfruttamento delle risorse presenti (EXPL *exploitation*), che la nota 55 precisa "*Deposit made in respect of the delimitation between Italy and Tunisia*".

Ad oggi, se si cercano le ulteriori dichiarazioni fatte dall'Italia, si trova che la *ecological protection zone* è, in effetti, una serie di *ecological protection zones*, a significare che non tutta l'area compresa nella ipotetica EEZ italiana viene considerata soggetta alla Legge 61 del febbraio 2006. In tutti i casi l'unica zona di protezione ecologica effettivamente dichiarata è quella relativa al Santuario dei Cetacei, noto in Francia come Santuario Pelagos, un'Area marina protetta compresa nel territorio francese, monegasco e italiano.

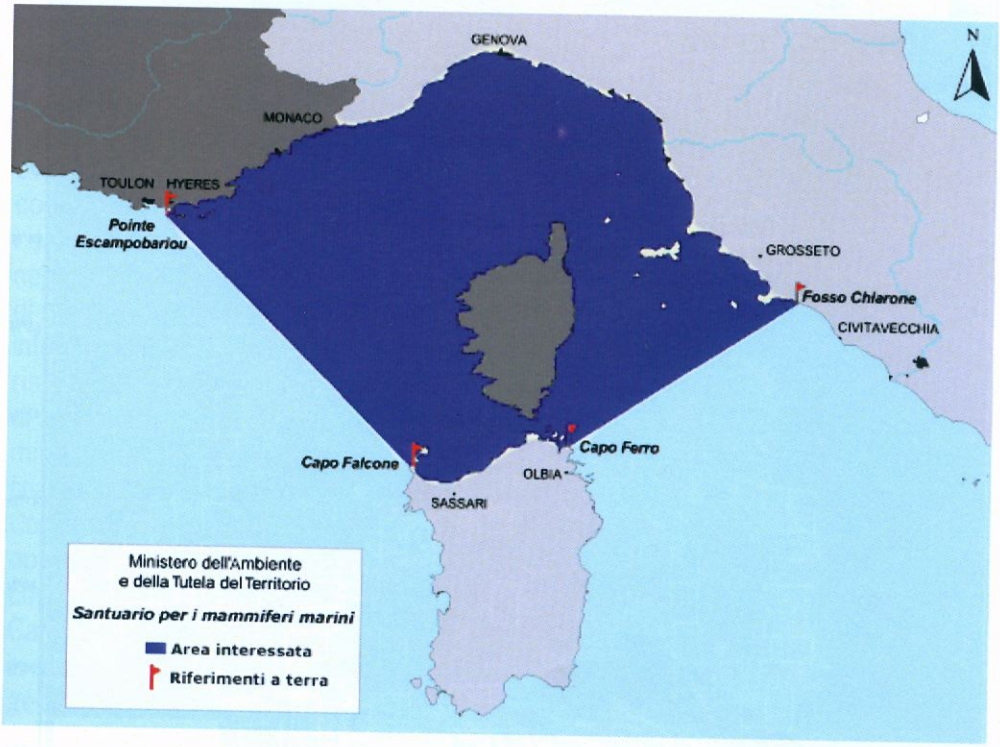
Diventa a questo punto problematico applicare il comma 17 dell'articolo 6 del TUA, là dove talune Aree marine protette occupano una parte consistente delle Acque territoriali e vietare le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, per una ulteriore fascia di 12 miglia a partire dal confine delle AMP, dunque oltre le Acque territoriali, dove nessuna sovranità è riconosciuta all'Italia.

I motivi che hanno portato a questa scelta non sono ancora chiari, come non si capisce se in futuro l'Italia intenda dichiarare una sua Zona economica esclusiva oppure affrontare in modo appropriato i problemi legati alla dichiarazione di sovranità sulla propria piattaforma continentale la cui definizione in un'area

relativamente piccola, ma geologicamente molto complessa, come il Mare Mediterraneo è problema di non facile soluzione. Presso la *Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs* delle Nazioni Unite sono presenti centinaia di pagine, di tabelle e di schemi per definire in modo corretto la "continental shelf".

In apparenza sembra che la Strategia marina nazionale si muova a tentoni, spesso con poca conoscenza delle realtà naturali del *Mare Nostrum*, quasi per sentito dire. Questa conoscenza è strettamente collegata alla ricerca scientifica e, in verità, almeno in parte, una ricerca scientifica collegata al mare è presente nell'ultimo Piano nazionale della Ricerca (MIUR 2011-2013) che, dopo una lunga e travagliata gestazione, pubblicato nelle sue linee generali, è stato approvato dal CIPE il 23 marzo 2011. La priorità indicata nel PNR (uno dei 14 Progetti Bandiera è intitolato: Ricerca italiana per il Mare) è data a 5 obiettivi: tecnologie marittime, tecnologie della pesca sostenibile, tecnologie per la sostenibilità della fascia costiera, costituzione di una rete internazionale di laboratori per il Mare Mediterraneo, adeguamento delle infrastrutture nazionali di ricerca con la razionalizzazione della flotta (*sic*) nazionale di navi da ricerca oceanografiche attraverso *refitting*. Anche questa volta, come già accaduto in passato, la politica nazionale per la ricerca scientifica sembra non riuscire a mettere a fuoco le problematiche e le vere priorità che una ricerca marina prevederebbe.

Probabilmente la causa è ancora una volta legata a problemi economici, ma una buona economia non comporta, come sopra indicato, un'adeguata conoscenza? La questione non è il colore che si vuol dare all'economia (*green, blue, pink...*) ma semplicemente il fatto che conoscere bene vuol dire anche governare bene e oggi il paradigma è: ecologia.



Il perimetro del Santuario dei Cetacei. (*Fonte: www.minambiente.it*).